



# **CORTE DI APPELLO DI VENEZIA**

## **INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022**

### **I**

#### **Corte di Appello di Venezia**

Intervento del Presidente della Corte di Appello di Venezia

pag. 3

### **II**

#### **Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello**

Intervento del Procuratore Generale

pag. 17

### **III**

#### **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia**

Intervento del Presidente

pag. 27

**Assemblea Generale 22 gennaio 2022**





## **INTERVENTO DEL PRESIDENTE REGGENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO**

*“La maturità è quando  
l'intransigenza  
cede alla pietà”  
Achille Ardigò*

1. Un sincero ringraziamento alle Autorità civili, militari e religiose che con la loro presenza fisica o partecipazione da remoto manifestano permanente attenzione all'amministrazione della Giustizia nel nostro Distretto, premessa della reciproca massima collaborazione istituzionale, nell'attento rispetto delle diverse competenze e dei distinti ruoli, collaborazione che caratterizza i nostri rapporti e alla quale intendo confermare piena convinta trasparente disponibilità, a nome della Corte. Un saluto ai presidenti di sezione, alle consigliere ed ai consiglieri, alle colleghe ed ai colleghi, nonché alle cittadine ed ai cittadini che ci seguono da remoto, come anche quest'anno ci è permesso dalla preziosa collaborazione della Guardia di finanza.

Un sentito benvenuto al nuovo Procuratore generale, dott. Federico Prato.

Un saluto cordiale e rispettoso anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nel suo ruolo, in questa cerimonia, rappresentante dell'Avvocatura di tutto il Distretto. Con gli Ordini, rappresentanti istituzionali dell'intera Avvocatura, la Corte ha sempre mantenuto e ricercato il massimo dialogo e confronto, nella consapevolezza della funzione essenziale che l'Avvocatura svolge nel concreto esercizio della giurisdizione. Perché qualsiasi aspirazione ad una giustizia giusta in tempi ragionevoli per realizzarsi ha indispensabile necessità del suo apporto, libero, forte, costruttivo, sviluppato in un permanente contesto di reciproci rispetto e riconoscimento che, soli, permettono di trarre dalle diversità dei punti di vista la ricchezza che conduce a scelte più consapevoli ed adeguate, valorizzando tutti gli oggettivi distinti aspetti della medesima articolata realtà delle problematiche di giustizia <sup>1</sup>.

Ci ritroviamo per il secondo anno consecutivo in questa storica sede dell'aula della Corte di assise, ospiti della generosa disponibilità del Presidente del Tribunale Salvatore Laganà, che ringrazio di cuore, unica di quelle degli Uffici del distretto che oggi consente una riunione pubblica in presenza, sia pure contingentata.

---

<sup>1</sup> Specialmente in questa stagione di riforme incisive nel settore penale e nel settore civile (che, confidiamo, saranno condotte presto a termine quale che sia l'evoluzione della situazione politica nazionale), è intenzione della Corte promuovere nell'anno entrante momenti ripetuti di riflessione e confronto con l'Avvocatura, insieme con i Consigli dell'Ordine e l'Accademia, per un confronto che, nel rispetto dei diversi ruoli, aiuti a perseguire più efficacemente le finalità che la Costituzione assegna all'amministrazione della Giustizia.

Attendiamo il completamento dei lavori alla Cittadella della Giustizia di piazzale Roma con l'auspicato trasferimento anche degli uffici amministrativi e del settore civile del Tribunale (ragionevolmente entro il 2024, nel cd secondo lotto), poi sia delle sezioni penali, della residua civile e degli uffici amministrativi della Corte, che della Procura generale (ragionevolmente entro il 2027, nel cd terzo lotto). Ci metterà nella condizione di poter finalmente dare alla Giustizia ordinaria veneta una sede adeguata anche con spazi idonei ad incontrarsi per attività di studio, di confronto, di celebrazione, associative, aperte e offerte anche a tutte le altre componenti sia del nostro mondo, innanzitutto all'Avvocatura e all'Accademia, che della vita sociale <sup>2</sup>.

Il primo pensiero doveroso, ma al tempo stesso e ancor prima spontaneo e sentito, è di ringraziamento e saluto al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che termina in questi giorni l'esercizio della funzione (terminologia che ci ha ricordato): ci ha reso quotidianamente orgogliosi di essere Italiani, ha rappresentato e dato consistenza all'Idea dell'Unità nazionale, è stato esempio e modello - per noi tutte e tutti che svolgiamo funzioni pubbliche o private ma con implicazioni pubbliche - delle qualità e caratteristiche del servizio che dobbiamo alla collettività ed alle Istituzioni in cui siamo inseriti, esercitando una funzione che non appartiene alle nostre persone ma di cui la Costituzione indica le linee guida e le finalità. Grazie Presidente! per averci fatto comprendere e vivere la nozione di 'senso dello Stato'. E riscoprire i 'doveri' che l'art. 4 Cost. assegna a ogni cittadino.

2. L'inaugurazione dell'anno giudiziario è occasione di presentazione dei dati, dei problemi, delle prospettive.

Io credo però che la prima domanda cui dovremmo avere risposta è se l'anelito consapevole di una "giustizia giusta in tempi ragionevoli", nel significato che la locuzione assume nella nostra Costituzione, abbia davvero caratterizzato l'agire di noi magistrati del Distretto veneto <sup>3</sup>.

La seconda domanda è se le risorse date sono state utilizzate al meglio e, poi, se sono sufficienti per perseguire quell'obiettivo.

La prima risposta non può avvalersi di dati numerici (che per sé tendenzialmente non forniscono indicazioni su qualità e adeguatezza della definizione); essa è lasciata specialmente alla coscienza dei singoli. Io posso e voglio farmi testimone del senso di motivata dedizione della stragrande parte dei magistrati e del personale amministrativo del Distretto, e certamente della Corte, e che in questa occasione ufficiale e formale ringrazio pubblicamente.

La seconda introduce ai numeri ed alle problematiche.

Ritengo giusto dare conto e atto dello straordinario impegno del Ministero della Giustizia negli ultimissimi anni sulla via del reperire le risorse, di personale e mezzi. A partire dal mega-concorso per assistenti giudiziari (durante il ministero Orlando), esempio peculiare di efficienza dell'Amministrazione per tempi e modalità di conduzione a fronte di svariate migliaia di domande, sono seguiti numerosi bandi per l'assunzione di direttori, funzionari, cancellieri esperti, operatori.

---

<sup>2</sup> Confidiamo quindi che nei tempi predeterminati la già concreta fattiva e tempestiva disponibilità del 'nostro' Ministero della Giustizia (che ha già finanziato tutti i lavori grazie ai fondi del PNRR) e la sinergia con l'Amministrazione comunale (che cura le procedure già in atto per la progettazione dell'intervento sul terzo lotto, ed i lavori del secondo lotto già in corso) ci condurranno a passare dal non sapere dove poterci incontrare all'imbarazzo della scelta tra i luoghi in cui incontrarci.

<sup>3</sup> Quindi una giustizia autonoma rispetto alle contingenti e sempre molto variabili e a volte pure contraddittorie aspettative esterne del singolo momento, convintamente orientata dalla consapevolezza che la soggezione del giudice solo alla legge (come spieghiamo ogni volta ai giudici popolari delle sessioni di corte di assise) costituisce l'unica ragione che giustifica l'autonomia della funzione giurisdizionale e la conseguente indipendenza dei suoi componenti, imponendo loro il consapevole senso di responsabilità nel suo esercizio.

Abbiamo anche assistito a positive, prime coraggiose innovazioni (quali la indicazione del distretto per il quale la singola partecipazione concorsuale era orientata e limitata).

Nel nostro Distretto la situazione è variegata, avendo in concreto solo alcuni degli Uffici circondariali tratto effettivi benefici; permangono tuttavia scoperture troppo rilevanti in talune funzioni (ad esempio, le scoperture medie erano al 30/06/2021 del 30,8% per la Corte, del 30,4 per il Tribunale di sorveglianza, del 32,8 per il Tribunale di Venezia, del 35,3 dell'Ufficio di sorveglianza di Padova)<sup>4</sup>. Dobbiamo purtroppo prendere atto che nessuno dei concorsi riservati al Distretto ha visto coprire tutti i posti disponibili, tantomeno con un numero adeguato di idonei non vincitori in grado di subentrare alle successive scoperture<sup>5</sup>.

Stiamo quindi vivendo un paradosso: mentre in passato ci potevamo lamentare del fatto che non venissero banditi concorsi, ora i concorsi sono (almeno in parte) banditi, ma i posti nel Distretto non vengono coperti integralmente. Ciò costituisce realtà all'evidenza più grave, perché la necessità di coprire gli organici o ridurre drasticamente le scoperture sembra dover allora sollecitare ulteriori scelte coraggiose (pur certo difficili), come la previsione normativa della possibilità per l'Amministrazione di riservarsi comunque l'assegnazione d'ufficio per taluni dei posti messi a concorso. In proposito appare opportuna la rivisitazione dell'accordo del 15 luglio 2020 tra il Ministero e le Rappresentanze sindacali sulla mobilità interna del personale amministrativo, alla luce dell'esperienza applicativa maturata nel frattempo, in particolare rivisitando la previsione del mancato diritto al rimborso delle spese di viaggio per il personale che dia il consenso all'applicazione<sup>6</sup>. Occorrerebbe pure rivisitare i part-time applicati negli anni passati, con la verifica della permanenza delle ragioni che avevano fondato l'attribuzione<sup>7</sup>.

Debbo poi evidenziare due problematiche che riguardano specificamente la Corte: l'assistenza agli esami per l'abilitazione alla professione forense ed i servizi elettorali. Si tratta di competenze che impegnano tempo/lavoro considerevole del personale amministrativo della Corte, così sottratto alle

---

<sup>4</sup> Il Ministero, insomma, finalmente si è mosso fattivamente, con decisione e in tempi inconsueti per le precedenti pluriennali esperienze. Ciò ha consentito solo a taluni Uffici giudiziari di tamponare almeno in parte le carenze di organici, ma rimangono scoperture oggettivamente significative. Questi i dati per Ufficio al 30/06/2021: scoperture del 30,8% per la Corte, del 24,1 per il Tribunale per i minorenni, del 30,4 per il Tribunale di sorveglianza, del 32,8 per il Tribunale di Venezia, del 28,9 per il Tribunale di Belluno, del 15,4 per il Tribunale di Padova, del 35,3 dell'Ufficio di sorveglianza di Padova, del 23,3 per il Tribunale di Rovigo, del 22,7 per il Tribunale di Treviso, del 23 per il Tribunale di Verona, del 28,6 per l'Ufficio di sorveglianza di Verona, del 25,9 per il Tribunale di Vicenza: la media della copertura era a quella data del 25,9%. Accade così che nelle singole qualifiche non infrequentemente qualche Ufficio del Distretto si ritrova in situazione di sostanziale emergenza, rendendo indispensabile il ricorso ad applicazioni di personale da altri Uffici, tuttavia essi pure in carenza di personale: tale contesto costituisce occasione di sistematiche, certo non incomprensibili, frizioni tra i dirigenti dei diversi Uffici e tra loro e la presidenza della Corte.

<sup>5</sup> Ciò fa riflettere sul fatto che, in concreto, l'impiego pubblico nel nord-est tuttora non pare costituire un condiviso appetibile obiettivo.

<sup>6</sup> Perché o l'applicazione non doveva essere disposta mancandone le condizioni o, se le esigenze che l'hanno determinata sussistono, allora punire, di fatto, chi dà la propria disponibilità appare francamente contrario ad ogni regola di buona amministrazione e funzionale solo a spinte corporative (atteso che i criteri per l'individuazione della persona da applicare d'ufficio, in alternativa, certo non costituiscono migliore garanzia di competenza per il servizio da ricoprire provvisoriamente).

<sup>7</sup> Occorre, insomma, che la politica attribuisca al Ministero della Giustizia, anche in esito all'opportuno confronto con le rappresentative sindacali, degli strumenti diversi da quelli attualmente disponibili, perché la responsabilità che la Costituzione assegna al Ministro possa esercitarsi efficacemente. Le norme relative alle assunzioni ed alla gestione del personale amministrativo devono essere funzionali alla soluzione dei problemi reali e la capacità del Legislatore deve manifestarsi nella saggezza di un equilibrio efficace tra le necessità oggettive evidenti e francamente indilazionabili dell'Amministrazione e la tutela delle aspettative dei singoli.

incombenze dei relativi servizi nella giurisdizione e nell'amministrazione ordinaria anche di interesse per tutti gli Uffici del Distretto<sup>8</sup>. Va detto, con estrema chiarezza, che non si tratta affatto di attività 'a costo zero', perché la Corte perde la disponibilità di importanti quantità di tempo/lavoro, sottratte all'adempimento delle proprie incombenze nei settori giurisdizionali e amministrativi che le sono propri<sup>9</sup>. E a organici gravemente incompleti il tempo/lavoro del singolo è il bene più prezioso.

3. In tale contesto, particolarmente grave è la situazione degli Uffici giudiziari veneziani lagunari. Le ultime due pubblicazioni di posti per assistenti giudiziari sono andate deserte. Nessuno degli ultimi concorsi (per funzionario e cancelliere esperto) ha visto la copertura completa dei posti pur pubblicati. I recenti pensionamenti indotti anche dalla contingente disciplina pensionistica hanno aggravato la situazione di carenza di organico, vanificando tra l'altro l'effetto positivo dell'arrivo di tre direttori in esito al pertinente concorso.

Siamo molto grati alla Ministra Cartabia per la visita del 22 settembre dell'anno trascorso, in occasione della presentazione del progetto per l'Ufficio per il processo. In tale occasione la Ministra ha potuto sperimentare personalmente l'assoluta peculiarità delle sedi lagunari veneziane rispetto all'intero territorio nazionale<sup>10</sup>.

Anche qui occorrono scelte certo coraggiose, ma adeguate alla palese assoluta peculiarità del contesto veneziano, nella serena consapevolezza che chiediamo non privilegi ma le condizioni per poter lavorare<sup>11</sup>. In proposito più volte nel tempo, da ultimo lo scorso settembre, è stata rappresentata la richiesta di riconoscimento al personale amministrativo in servizio nelle sedi

---

<sup>8</sup> Nell'anno appena concluso, e ancora nei giorni in corso, l'assistenza alla doppia prova orale individuale per candidato, con collegamenti da remoto, ha aumentato esponenzialmente il tempo lavoro dedicato all'incombente (in media un giorno a settimana per ciascun funzionario e direttore); nel contempo, l'attività di autenticazione dei moduli per la raccolta di firme per le richieste di alcuni degli ultimi referendum (richiesta presentata dai promotori in termini di estrema urgenza e ripetutamente anche autorevolmente sollecitata) ha richiesto un tempo complessivamente corrispondente al lavoro di un direttore per un'intera settimana.

<sup>9</sup> Il che, in un contesto di carenza cronica del personale di organico, ha conseguenze gravi. Occorre pertanto quanto meno disciplinare a livello centrale la previsione che per tale genere di incombenze *extragiudiziari* vi sia un fisiologico dovuto apporto anche di personale di altri uffici giudiziari.

<sup>10</sup> Ed in effetti le nostre difficoltà logistiche (di spostamento di persone e, soprattutto, di materiale, con il necessario mezzo nautico; di particolari ripetuti sfavorevoli eventi atmosferici) sono davvero peculiari, influenzando pesantemente su tempi e modalità degli spostamenti, specialmente per chi giunge giornalmente alla stazione di s.Lucia o a piazzale Roma muovendosi dalla propria dimora posta nelle province vicine, per poi dovendo raggiungere le sedi di Rialto, palazzo Grimani, palazzo Cavalli. Non sorprende, pertanto, che la sede veneziana (Corte, Tribunale ordinario, Tribunale e Ufficio di sorveglianza; Procure) sia considerata non solo non appetibile ma spesso neppure da considerare.

<sup>11</sup> Tale contesto rende le sedi veneziane lagunari oggettivamente *disagiate* in termini assolutamente *eccezionali* e non confrontabili sul piano nazionale: ciò giustifica e, francamente, ormai impone interventi *eccezionali*, pena condurre questi Uffici all'impossibilità oggettiva di rispondere, almeno in termini minimi, alla funzione assegnata loro dalla Costituzione, alle aspettative dei cittadini, al connesso efficace sostegno che la funzione giurisdizionale deve dare alle esigenze di feconda pace sociale e di rispetto delle regole nel Distretto.

giudiziarie lagunari di un'indennità giornaliera, parametrata ovviamente ai soli giorni di effettiva presenza <sup>12 13</sup>.

4. Nel 2022 iniziamo la grande sfida del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR entro il 30/06/2026, di riduzione dell'arretrato (pendenze ultrabiennali) del settore civile e di riduzione del cd *disposition time* per i settori civili e penale.

Tutti gli Uffici del Distretto hanno apprestato gli strumenti programmatici per gestire il perseguimento dell'obiettivo. Straordinaria sarà in particolare la sfida dell'utilizzazione dell'apporto dei funzionari addetti all'ufficio per il processo, occasione unica che ci viene data per vivere il senso della previsione costituzionale della giustizia ('giusta') in 'tempi ragionevoli'. Il contesto è potenzialmente esaltante. Per molti di noi in servizio da tanti anni è l'occasione che avremmo sempre sperato di avere: non possiamo assolutamente perderla.

Ma, mai come in questo caso, le sfide correranno sulle gambe, e le teste, di donne e uomini che ... devono esserci effettivamente <sup>14</sup>.

5. Prosegue la convivenza con il *covid*. L'anno giudiziario decorso ha costituito occasione per una significativa e originale esperienza anche culturale <sup>15</sup>. Costretti dalle contingenze, abbiamo di fatto sperimentato in concreto e per lungo tempo le modalità alternative la cui adozione era stata imposta dall'esplosione improvviso di una pandemia i cui termini erano del tutto ignoti. Si è così imposto prepotente il tema della competenza informatica per tutto il personale, per i magistrati e

---

<sup>12</sup> Si tratterebbe di intervento consapevolmente eccezionale, tuttavia essenziale per tentare di avviare a soluzione il problema cronico delle scoperture che, per le sue dimensioni e il suo carattere ormai strutturale, rende pressoché impossibile alcuna ragionevole possibilità di seria programmazione del lavoro nel medio periodo (ad esempio in particolare il settore penale, pur a fronte di rilevantissima pendenza, ha dovuto ridurre il numero delle udienze programmate e di quelle programmabili). Certo il rilievo che segue è prevalentemente suggestivo (ponendo a comparazione fenomeni e contesti palesemente diversi) ma appare interessante notare che il costo medio annuale di tale indennità equivarrebbe (secondo i dati sindacali e di stampa) a tre 'alzate' di *Mose*.

<sup>13</sup> Sia allora permesso ribadire, con serena chiarezza, che, in simili contesti, spostare l'approccio sulle capacità organizzative dei singoli è fuorviante e, al di là delle effettive intenzioni, strumentale ad evitare l'esercizio delle proprie responsabilità: perché qualunque capacità organizzativa può condurre alla migliore e più efficace valorizzazione delle risorse disponibili, ma non può supplire alla loro palese e sistematica inadeguatezza.

<sup>14</sup> Purtroppo all'esito della procedura concorsuale (dati del 14/01) i vincitori nel Distretto risultano solo 262/388: e occorrerà vedere quanti di questi prenderanno effettivamente servizio. Residua la possibilità di tentare di attingere alla graduatoria degli idonei non vincitori in altri distretti.

<sup>15</sup> Le necessità imposte dalla pandemia, sul piano del distanziamento e della limitazione dei contatti, hanno in parte rivoluzionato anche il nostro approccio alle modalità di esercizio della giurisdizione. La giurisdizione ha fatto un balzo in avanti sul piano del rapporto con lo strumento informatico, valorizzandone a pieno le potenzialità già in atto di strumento a servizio di giudici e parti nel settore civile (dove da anni era sviluppato), e letteralmente scoprendolo, nel settore penale (dove era in realtà quasi ignoto alla prassi generale della quotidianità). Anche la soluzione del contraddittorio efficace ma scritto, o per alcune attività a distanza, è stato così sperimentato con completezza, sia nel settore civile che in quello penale, manifestando agli utenti qualificati potenzialità e limiti, secondo le singole fasi ed i gradi dei procedimenti. L'occasione ha così consentito di approfondire collettivamente il senso e il contenuto di alcuni principi capisaldi ineludibili dell'istituto-processo, contribuendo a raggiungere condivisa consapevolezza e coerenza in particolare nel saper distinguere tra l'esigenza indefettibile dell'esercizio in pienezza del principio del contraddittorio e le possibili diverse forme di tale esercizio, raggiungendo un serio equilibrio nell'attribuzione alla parte interessata della scelta tra le possibili forme alternative in ragione della effettiva contingente miglior adeguatezza delle stesse alle proprie difese nel singolo caso.

gli avvocati, tema che ha mostrato palesi resistenze di alcuni, constatazione della non adeguatezza delle originarie dotazioni, ma per lo più interesse curiosità e consapevolezza delle potenzialità e comunque a volte dell'assoluta necessità (in particolare per alcune tipologie di udienze) dello strumento informatico.

Nei giudizi di appello del nostro Distretto per entrambi i settori civile e penale l'esperienza del contraddittorio scritto (in alternativa alla permanente possibile trattazione orale a richiesta anche di una sola delle parti) è stata positiva, consentendo al settore civile di mantenere ordinari parametri di definizione nonostante la pandemia. Nel settore penale si è dimostrata fruttuosa e, nei fatti, sostanzialmente condivisa anche dalla classe forense. Sono significativi i dati: dal 24/11/2020 al 15/07/2021 la Corte *penale*, con l'insieme delle sue tre sezioni penali ordinarie, ha definito complessivamente 2.799 procedimenti, dei quali 641 in trattazione orale e 2.158 in trattazione a contraddittorio scritto: pertanto nel periodo il 77,9% dei processi penali d'appello è stato trattato con le conclusioni scritte <sup>16</sup>.

Ad allontanare ogni dubbio sul fatto che il giudizio penale d'appello a contraddittorio scritto correrebbe il rischio di essere superficiale vi è poi il significativo dato che, in concreto, dei 2.158 procedimenti trattati a contraddittorio scritto, 774 si sono conclusi con la conferma della decisione impugnata e 1.262 con la riforma, mentre solo 122 sono stati i differimenti: quindi, il 58,48% di tali procedimenti si è concluso con una sentenza di (almeno parziale) riforma <sup>17</sup>.

I dati esposti paiono quindi confortare la scelta già fatta dal Legislatore con l'art. 1 della legge n. 134/2021 (cd. Riforma penale Cartabia) che prevede la delega a che il rito a contraddittorio scritto costituisca in futuro la forma ordinaria di trattazione del processo penale d'appello, ferma appunto la possibilità di discrezionale richiesta di trattazione orale proveniente dall'imputato o da altra parte appellante <sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Tale dato percentuale è rimasto sostanzialmente costante nell'intero periodo, ad attestare la non determinante influenza, sulla scelta delle difese delle parti private e della parte pubblica, dell'andamento pandemico contingente: il che conferma adesione al rito al di là delle contingenze.

<sup>17</sup> Ora, va certo mantenuto un approccio prudentiale nell'apprezzamento tecnico di tali dati, come sempre quando ci si confronta con i nudi numeri (invero, vi sono stati vari casi di tardiva, e quindi dichiarata inammissibile, richiesta di trattazione orale; tra le riforme vi sono le dichiarazioni di sopravvenuta prescrizione dei reati nei procedimenti con parte civile, nella maggior parte dei casi l'affermazione di responsabilità essendo poi stata confermata ai fini civili). Ma essi sono obiettivamente univoci ad attestare la sostanziale adesione in concreto anche dell'Avvocatura, tenendo appunto conto che per tutti i processi trattati con contraddittorio scritto sarebbe stata possibile la richiesta di trattazione orale. Va detto che talune diffuse prassi nei processi penali d'appello con rito ordinario prima dell'emergenza pandemica (in particolare limitarsi il difensore a concludere riportandosi ai motivi d'appello ed all'eventuale presentazione della nota spese e, addirittura, il mandare *fax* o *email* per chiedere di essere sostituito da difensore d'ufficio occasionalmente nominato dalla Corte tra i presenti per altri processi) attestavano essere già evidente la necessità di non avere un solo e unico rigido rito penale d'appello che imponesse, sempre e comunque, pure nel disinteresse della parte privata, la 'finzione' del contraddittorio orale, invece riservando tale peculiare e irrinunciabile momento del giudizio di merito alla sussistenza di un interesse concreto la cui valutazione fosse riservata proprio alla parte interessata.

E' interessante notare che la acquisita consapevolezza delle percentuali di adesione alla trattazione scritta ha indotto nel tempo a fissare la trattazione per udienza di un numero maggiore di procedimenti: la separazione di udienze dedicate alla trattazione a contraddittorio scritto e udienze di sola trattazione orale permetterebbe ancora migliore organizzazione del lavoro, delle camere di consiglio e delle loro deliberazioni.

<sup>18</sup> E' tuttavia importante segnalare (ad attestare la complessa delicatezza degli interventi sul sistema processuale) che a fronte di una maggiore speditezza dell'udienza con giudizio penale cartolare, lo stesso ha determinato l'esplosione esponenziale del lavoro di cancelleria (per le numerosissime notifiche e comunicazioni, prima non previste, da fare in tempi rapidi: nel sistema ordinario *pre-covid* se il giudice estensore deposita la sentenza nei termini assegnati nel dispositivo di udienza la cancelleria procede alla sola notificazione iniziale del decreto di citazione). Tale incremento notevolissimo ha contribuito a *stressare* il lavoro di cancelleria, nel ricordato contesto di carenza strutturale di personale.

Il medesimo rilievo va fatto per l'art. 17 della legge 206/2021 <sup>19</sup> (con la delega per la riforma del processo civile di impugnazione che pure prevede a regime trattazione scritta e udienza da remoto "fatta salva la possibilità delle parti costituite di opporsi").

Anche l'uso dell'informatica ha dovuto scontrarsi con le carenze della rete unitaria della giustizia (cd RUG), ancora caratterizzata da blocchi e sospensioni frequenti e, in particolare nelle sedi veneziane, da desolanti e umilianti tempi di collegamento, con la conseguente frustrazione del personale amministrativo e dei magistrati, i quali – a fronte del notevole carico di lavoro e della carenza di organico – assistono impotenti all'impossibilità di accedere ai programmi di servizio o a tempi biblici per l'evoluzione dei diversi passaggi delle singole procedure, mentre le incombenze premono.

Nel settore penale la innovativa disciplina emergenziale del deposito solo a mezzo *pec* degli atti di impugnazione penale ha avuto il pregio di eliminare quel periodo di incertezza sulla possibile irrevocabilità della sentenza, connesso alla ordinaria disciplina dell'invio a mezzo posta ordinaria <sup>20</sup>. Tuttavia meritano doverosa attenzione le proteste dell'Avvocatura per l'almeno iniziale inadeguato funzionamento del portale sperimentato in primo grado nella fase delle indagini preliminari, con conseguenti difficoltà sia di procedere al deposito degli atti (in particolare quello essenziale della nomina del difensore) sia di avere tempestiva contezza del positivo esito del proprio deposito informatico <sup>21</sup>.

In proposito, sia permesso osservare che appare indispensabile un maggior raccordo tra chi, in sede ministeriale, disciplina l'applicazione concreta delle potenzialità tecniche astratte e chi opera negli uffici e vive le difficoltà della gestione delle risorse di persone e mezzi <sup>22</sup>.

6. La pendenza penale della Corte veneta è scesa dai 14.427 del 30/06/2019 ai 13.827 del 30/06/2020 e quindi ai 12.277 del 31/12/2021.

Ciò è accaduto per la convergenza di tre fattori: la provvisoria consistente e contingente riduzione della sopravvenienza dal primo grado <sup>23</sup>; la permanente prosecuzione dell'attività definitoria della Corte grazie alle misure organizzative volte ad assicurare la continuità delle udienze (sempre svolte, anche quelle a contraddittorio scritto, con la fisica presenza dei componenti del collegio in Corte); la laboriosità dei consiglieri e del personale amministrativo presente (4.557 provvedimenti definitivi nel periodo in considerazione, a fronte dei 4362 dell'anno precedente: 4960 quelli dell'intero anno

---

<sup>19</sup> "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

<sup>20</sup> La possibilità dell'invio dell'atto di impugnazione a mezzo posta viene ora esclusa dalla legge delega per gli interventi sul processo penale.

<sup>21</sup> Anche in questo caso la sperimentazione 'costretta' dall'emergenza pandemica deve essere attentamente monitorata per trarne utili spunti per orientare gli interventi necessari per rendere efficace il ricorso (indilazionabile) allo strumento informatico e ad estendere anche al settore penale il positivistissimo processo telematico che da anni ha risolto molti problemi organizzativi e consentito la miglior utilizzazione delle risorse, e del tempo/lavoro, nel processo civile.

<sup>22</sup> Il richiamo è all'esempio del deposito generalizzato di atti e documenti via *pec*, prezioso in sé, ma che quando obbligato ad incanalarsi verso poche *pec* dedicate (quindi ciascuna poi necessariamente in uso a differenti servizi di cancelleria) determina la necessità che più personale di cancelleria visioni la posta pervenuta per poi selezionare quella relativa al proprio servizio: con una enorme dispersione del preziosissimo tempo/lavoro del singolo operatore.

<sup>23</sup> Che ha maggiormente risentito dell'impossibilità, per l'emergenza *covid*, di trattare compiutamente tutti i processi previsti in ruolo.

2021, 1.777 dei quali dichiaranti la prescrizione del reato, ma di essi 501 provvedendo sulle statuizioni relative all'azione civile <sup>24</sup>).

Il settore civile ha confermato la capacità di definire più procedimenti di quelli pervenuti nel medesimo periodo (5.320 rispetto a 3.675) riducendo la pendenza complessiva delle quattro sezioni civili a 5.343 procedimenti (di cui 310 di volontaria giurisdizione): 5.002 sono le pendenze al 31/12/2021.

Rimane allo stato in sofferenza la sezione lavoro, che definisce 1.104 procedimenti rispetto a 997 sopravvenienze ma conferma una pendenza complessiva (tra lavoro e previdenza) di 2.688 procedimenti (ancorchè alcune centinaia di essi connessi allo scioglimento, nei prossimi mesi, di questioni interpretative comuni, il che dovrebbe poi condurre a definizioni ravvicinate): 2.616 è la pendenza al 31/12/2021.

7. Nel periodo considerato (01/07/2020-30/06/2021) le pendenze complessive dei sette Tribunali ordinari del Distretto vedono, per il settore penale, un aumento contenuto per il dibattimento collegiale (da 1.243 a 1.316), un aumento consistente del dibattimento monocratico (da 22.682 a 24.794) causato specialmente dalle conseguenze della contrazione delle trattazioni dovute al *covid*, una diminuzione degli appelli avverso sentenze del giudice di pace (da 228 a 212), una sostanziale stabilità delle pendenze GIP/GUP *noti* (da 29.582 a 29.215) e dell'assise (da 8 a 9).

Per il settore civile la pendenza complessiva (civile contenzioso, volontaria giurisdizione, lavoro previdenza e assistenza obbligatoria, procedimenti speciali sommari) diminuisce sensibilmente da 60.398 a 53.429, nonostante l'aumento delle sopravvenienze (da 78.930 a 82.301), grazie a 10.384 definizioni in più (da 79.355 a 89.739: il 2020 è l'anno che in primo grado aveva più risentito dell'inizio della pandemia) <sup>25</sup>.

Anche il Tribunale per i minorenni ha ridotto significativamente la pendenza penale (da 6.526 a 5.671, con peculiare apporto del settore gip) rimanendo sostanzialmente stabile nel settore civile (da 4.095 a 4.186, ma con riduzione della pendenza per le adozioni nazionale ed internazionale) <sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> In sostanza, dei 4.960 provvedimenti definitivi dell'intero settore penale, il 10,1% è costituito da sentenze che hanno dichiarato la prescrizione dei reati per cui si procedeva ma nel contempo hanno deliberato sull'esito dell'azione civile, indifferente alla prescrizione (cosiddetti *ppc- prescritti con parte civile*), il 25,72% da sentenze che si sono limitate a dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per essere il reato estinto per prescrizione, il 64,18% da sentenze che hanno deciso nel merito dei motivi a rilevanza penale contenuti nelle impugnazioni. Ciò, va avvertito, non significa che il 35,82% dei circa 12.200/12.500 processi penali attualmente pendenti sia relativo a reati prescritti, perché la Corte cerca di smaltire in tempi relativamente reali i procedimenti con reati prescritti e senza parte civile, al fine di depurare la pendenza effettiva dalla loro presenza. Quindi, il numero dei procedimenti che dichiarano la prescrizione va posto in rapporto non con i provvedimenti deliberati ma con la pendenza. Allora, guardando alla pendenza del 31/12/2020 (che era come detto di 13.827, può dirsi che la percentuale di prescrizioni si è collocata intorno al 12,8% della pendenza. Ovviamente, per evitare le prescrizioni è necessario aumentare il numero delle udienze di trattazione: solo la copertura sinergica degli organici di magistrati (della Corte ma pure della Procura generale) e del personale amministrativo lo consentirà (senza il personale amministrativo il magistrato può fare poco: anche causa *covid* in qualche caso non è stato possibile trattare udienze per la impossibilità di avere assistenza all'udienza).

<sup>25</sup> Le maggiori sopravvenienze sono per gli affari civili contenziosi del Tribunale di Venezia (5.879), per il lavoro del Tribunale di Padova (2.418), per i procedimenti speciali sommari del Tribunale di Verona (5.679), per la volontaria giurisdizione del Tribunale di Padova (3.880); le rispettive maggiori definizioni nelle medesime materie sono, con significativa convergenza, degli stessi Tribunali di Venezia (7.511), Padova (2.491), Verona (5.999), Padova (3.976): si noti pertanto che pure sotto questo profilo le definizioni sono sempre state superiori alle corrispondenti sopravvenienze.

<sup>26</sup> Va evidenziato che la stessa legge n. 206/2021 prevede tra l'altro pure la costituzione del nuovo *tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, che assorbe le competenze civili del tribunale per i minorenni, distribuendole

Si tratta all'evidenza di dati complessivi che, ancora una volta, attestano la laboriosità dei magistrati operanti nel Distretto veneto, l'apporto motivato del personale amministrativo presente, la tendenziale efficacia dell'organizzazione del lavoro da parte dei dirigenti e dei semidirettivi <sup>27</sup>.

8. Credo doveroso richiamare un'attenzione particolare sui rilievi della relazione della Presidente del Tribunale di Sorveglianza che ha evidenziato gli *eventi critici* più gravi che risultano in costante aumento nei nostri Istituti di detenzione: i suicidi (5, uno in più rispetto l'anno precedente); i tentati suicidi (98, uno in più rispetto l'anno precedente); soprattutto episodi di autolesionismo (pari a numero 745, numero drammaticamente superiore a quello degli anni passati che era sceso da 674 a 609) <sup>28</sup>.

Il fenomeno obiettivo, anche alla luce delle pregnanti considerazioni della Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dovrebbe indurre in particolare i giudici addetti al settore penale ad un'efficace riflessione di rivisitazione sul tema dell'adeguatezza della sola misura cautelare custodiale carceraria nei diversi casi di procedimenti penali in corso di trattazione nei diversi gradi e fasi <sup>29</sup>.

Desidero condividere ed evidenziare un ultimo dato di particolare significato: il numero rilevante di concessione delle misure alternative con più elevata valenza trattamentale, quali quelle dell'affidamento in prova ordinario e terapeutico, corrispondenti a oltre la metà dei provvedimenti collegiali favorevoli emessi: si tratta di un risultato 'di qualità' dell'azione giudiziaria della nostra Magistratura di Sorveglianza <sup>30</sup>.

---

tra una sezione distrettuale presso il tribunale della sede della corte di appello e sezioni dedicate presso tutti i tribunali del distretto.

<sup>27</sup> Tutti i dati sono comunque enunciati in modo articolato nelle relazioni dei singoli presidenti allegate nel testo integrale della relazione, che sarà disponibile sul sito della Corte.

<sup>28</sup> E' in proposito di estremo interesse la notazione che la peculiare situazione determinata dall'emergenza *covid-19* e dalle conseguenti misure organizzative, con le pertinenti significative limitazioni del trattamento intramurario, unitamente alla sospensione dei colloqui in presenza con i prossimi congiunti e alla preoccupazione per lo stato di salute proprio e dei familiari, ha certamente aggravato la condizione di malessere dei detenuti già esistente prima dell'emergenza sanitaria, soprattutto nelle carceri cronicamente più sovraffollate (Casa Circondariale di Venezia SSM, Casa Circondariale di Verona e Casa Circondariale di Vicenza). Non a caso in alcuni di detti Istituti si è registrato un preoccupante aumento degli atti di autolesionismo; infatti presso la Casa Circondariale di Verona gli atti di autolesionismo sono aumentati da 116 a 186 e, presso la Casa Circondariale di Venezia, sono aumentati da 85 a 149.

<sup>29</sup> Per contro meritano attenzione i dati relativi ai soli provvedimenti di concessione di misure alternative in senso proprio (compresi i differimenti della pena nelle forme della detenzione domiciliare, le liberazioni condizionali, le semilibertà e le misure ex L. 199/10 disposte a seguito di accoglimento di reclamo): 1319 (in netto aumento rispetto al dato dell'anno precedente di 1031). In particolare risultano concessi n. 643 affidamenti al servizio sociale (in significativo aumento rispetto al n. 499 dell'anno precedente); n. 121 affidamenti terapeutici (in aumento rispetto al numero 111 dell'anno precedente); n. 531 detenzioni domiciliari nelle varie tipologie (in aumento rispetto le n. 418 dell'anno precedente); n. 16 semilibertà; n. 7 misure ex L. 199/10 disposte a seguito di reclamo; n. 1 liberazione condizionale.

<sup>30</sup> Essa agisce in difficilissime condizioni di lavoro (per il carico crescente, l'organico di personale amministrativo particolarmente scoperto, le difficoltà di trattazione delle udienze con il tempo richiesto dai collegamenti da remoto) e tuttavia ha manifestato peculiare capacità di selezionare gli interventi ottimali per la risocializzazione effettiva, dando così conto dell'ottica di piena adesione ai principi costituzionali in materia di senso e ragione della pena, ottica che ha guidato l'approccio e l'organizzazione del lavoro.

9. Come noto l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale <sup>31</sup> ha introdotto il nuovo istituto della improcedibilità dell'azione penale nel giudizio di impugnazione nel caso di mancata definizione del procedimento nel termine di durata predeterminato. La norma si applica ai procedimenti relativi a reati consumati a decorrere dal 01/01/2020: gli stessi ai quali non si applica più l'istituto della prescrizione e che, a quel punto, rischiavano di diventare processi senza fine <sup>32</sup>. Per il giudizio di appello il termine è di due anni <sup>33</sup>.

La nuova disciplina inciderà particolarmente sui criteri di fissazione dei processi da trattare nelle (sempre poche) udienze disponibili, dovendosi così conciliare criteri diversi per la co-trattazione di processi per reati per i quali ancora opera la prescrizione e processi per reati per i quali opera invece la improcedibilità per decorso dell'utile termine di trattazione <sup>34</sup>. E' francamente prevedibile che la nostra Corte si troverà in notevole difficoltà, a fronte dell'attuale rilevante pendenza penale, dell'entità delle sopravvenienze (che, per sé, potrebbero esaurire le udienze disponibili), delle scoperture dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo.

Occorre allora necessariamente confidare in due sopravvenienze indispensabili:

- la pubblicazione e poi copertura di tutti gli undici posti oggetto dell'aumento di organico dei consiglieri disposto per la Corte con d.m. 14/09/2020 <sup>35</sup>;
- l'arrivo effettivo dei previsti funzionari addetti all'ufficio per il processo in numero congruo (originariamente previsto in 388 per tutto il Distretto, dei quali 77 per la Corte) <sup>36</sup>.

---

<sup>31</sup> Introdotto dall'art. 2 della legge di Riforma 134/2021, dando seguito a precedente disciplina che aveva 'sterilizzato' l'operare della prescrizione dopo la sentenza di primo grado per i reati consumati a decorrere dal 01/01/2020.

<sup>32</sup> Come detto, per i reati consumati dal 01/01/2020 la prescrizione del reato opera solo fino alla sentenza di primo grado.

<sup>33</sup> Il termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza indicato nel dispositivo. Per il giudizio di cassazione il termine è di un anno. La disciplina si applica subito ai processi che erano già pervenuti in Corte alla data del 18 ottobre 2021; per quelli pervenuti dopo e fino al 31/12/2024 i termini sono rispettivamente di tre anni in appello ed un anno e sei mesi in cassazione. Per le impugnazioni che perverranno dopo il 31/12/2024 andrà a regime il sistema con i termini ordinari di due anni e un anno. Tali termini operano anche nel caso di giudizio di rinvio. Si tratta di norma 'rivoluzionaria' che, in concreto, impone innanzitutto un particolare coordinamento organizzativo tra i Tribunali, la Corte d'appello e la Corte di cassazione (per quanto riguarda gli annullamenti con rinvio), giacché il fatto che il termine entro il quale la definizione dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio, possa cominciare a decorrere quando ancora il fascicolo è gestito dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata, o annullata, impone una peculiare attenzione organizzativa volta a dare assoluta priorità alla spedizione del fascicolo processuale al giudice del grado successivo, appena pervenuto l'atto di impugnazione. Sul punto si è già provveduto con pertinenti note della presidenza: occorrerà monitorare in seguito le situazioni nei singoli Uffici.

<sup>34</sup> La necessità di anticipare la trattazione dei procedimenti cui si applica ora l'improcedibilità per decorso del termine (come visto, obiettivamente ravvicinato: due anni a regime) non permetterà di trattare tutti i processi per reati che, consumati fino al 31/12/2019, seguono il regime della prescrizione, con la probabile conseguenza dell'aumento, per essi, di definizioni di estinzione per tale causa.

<sup>35</sup> Secondo l'attuale previsione tabellare destinati sette al settore penale (in aggiunta ai soli 15 previsti dalla ripartizione tabellare precedente), tre al settore civile e uno al settore lavoro. A tale oggettivamente inusuale aumento di organico (da 42 a 53 consiglieri con una sola deliberazione) ha condotto l'intelligente ed insistente azione della Presidente Ines Maria Luisa Marini che, evidenziando ripetutamente in ogni sede istituzionale le incomparabili disparità numeriche del rapporto tra sopravvenienze pendenze e numero dei magistrati della Corte veneta rispetto alle Corti di pari dimensioni, alle Corti vicinarie o più indicate a modello di efficienza quali Corti 'virtuose', ed alla media nazionale, è infine riuscita a rendere evidenti sia al CSM che al Ministero la assurda situazione, da tempi remoti, della nostra Corte veneta.

<sup>36</sup> Ma vedi nota 14.

Altrimenti... l'abnegazione dei consiglieri addetti al settore penale cercherà, al solito, di ... limitare i danni. Che saranno però inevitabili.

10. E' proseguito nel periodo l'utile e significativa prassi dell'inoltro delle sentenze civili e penali della Corte agli Uffici giudiziari che hanno deliberato le sentenze impugnate, a prescindere dall'esito del giudizio di appello, per l'inoltro a estensore e presidente dell'eventuale collegio. I colleghi del primo grado hanno segnalato alcune disfunzioni nel servizio, cui si cercherà di ovviare, anche con l'indispensabile collaborazione del personale amministrativo dei diversi Uffici. Si tratta di una buona prassi che realizza le premesse per il confronto continuo tra le giurisdizioni di merito, del primo e del secondo grado, e che ha esteso quella già prima in atto in Corte della diffusione delle sole sentenze di legittimità di annullamento con rinvio di sentenze della Corte veneta. Un confronto costruttivo che conduce da un lato alla conoscenza del primo giudice delle ragioni di conferme e riforme, parziali o totali, come occasione di approfondimento personale delle censure delle parti e dei percorsi logico giuridici, degli apprezzamenti di stretto merito e dell'interpretazione normativa del giudice d'appello (in modo che il primo giudice possa tenerne comunque conto, anche quando dissenta), dall'altro lato alla stessa verifica dell'operato del giudice d'appello. E' in proposito intenzione della Corte promuovere momenti specifici di confronto tra i due gradi di giudizio, coinvolgendo anche l'essenziale ruolo della Magistratura di Sorveglianza, per contribuire alla diffusione di sempre maggiore consapevolezza della stretta relazione che sussiste tra qualità della giurisdizione e ragionevole durata del procedimento, da un lato, e consapevolezza reciproca delle peculiarità delle diverse fasi nell'ottica dell'unico procedimento che interessa la medesima singola persona, fino all'eventuale fase di esecuzione, dall'altro.

Si verificherà altresì la possibilità di pervenire, con l'indispensabile concorso autonomo dei giudici del primo grado, a schemi condivisi della struttura delle sentenze e, in sinergia con l'Avvocatura, degli atti di appello, come contributo all'obiettivo di coniugare al meglio qualità, tempestività ed efficacia del lavoro giurisdizionale nei due gradi di merito (e, indirettamente, dell'eventuale fase di legittimità).

11. Un pensiero conclusivo. L'annunciata prossima riforma della legge che disciplina il Consiglio Superiore della Magistratura e la sua disciplina elettorale impone uno spunto di riflessione. Tra l'altro, le due recentissime sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato le deliberazioni di nomina del primo presidente e del presidente aggiunto della Corte di cassazione (assunte dal CSM all'unanimità con una sola astensione) ripropongono pure il connesso delicato tema dei limiti dell'intervento giurisdizionale amministrativo sul merito delle deliberazioni del CSM <sup>37</sup>.

La crisi che coinvolge il Consiglio e, per altro verso, lo stesso associazionismo dei magistrati, ha radici lontane. Il governo autonomo di una corporazione di circa solo diecimila persone <sup>38</sup>, che è chiamata dalla Costituzione a gestire un potere enorme ed è composta da persone che per almeno 40 anni vivono la loro esperienza lavorativa all'interno della stessa, porta strutturalmente con sé il rischio della presenza di consociazioni che possono influire su logiche non corrette delle decisioni. Tali consociazioni a volte sono palesi e verificabili da chiunque nelle loro azioni, quindi nelle loro coerenze e incoerenze tra il dire e il fare, a volte sono invece occulte, amicali, trasversali, quindi non di minor efficacia e tuttavia neppure verificabili nelle modalità dei percorsi di determinazione. D'altra parte, a fronte delle storicamente sempre presenti diverse culture e visioni della giurisdizione, l'aggregazione trasparente e pubblica di gruppi di magistrati è fenomeno del tutto

---

<sup>37</sup> Le due sentenze sono state tra l'altro pubblicate una settimana prima della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte di cassazione.

<sup>38</sup> Ma l'organico è sempre significativamente incompleto.

fisiologico e francamente positivo e costituisce un presupposto del governo autonomo voluto dalla Costituzione.

L'apporto dei componenti laici, indicati dal Parlamento, avrebbe potuto fare la differenza. Ma storicamente questo non si è verificato.

Occorre allora riflettere seriamente sul significato della previsione costituzionale del governo autonomo della Magistratura. Esso richiede innanzitutto disponibilità e partecipazione diffuse: la sua efficacia, la sua trasparenza, la sua correttezza devono essere preoccupazione, e non teorica, di ogni magistrato. Ai gruppi di magistrati palesemente strutturati è richiesta una seria rivisitazione delle condotte degenerative che si sono risolte in mera gestione di potere a prescindere; a tutti noi magistrati è richiesta la coerenza nelle proprie condotte verso il governo autonomo, i suoi organi centrali e periferici, le donne e gli uomini che provvisoriamente lo esercitano. I singoli, anche colleghe e colleghi dei concorsi più recenti, si devono impegnare, uscendo dai gusci dell'assorbente preoccupazione per i numeri e il 'pericolo disciplinare' e dedicando un po' di tempo alla partecipazione, al confronto, alla discussione costruttiva, alla verifica della coerenza tra parole e fatti.

Sono state prospettate soluzioni con varie forme di sorteggio per la selezione dei componenti togati del CSM. Esse non risolvono il rischio della 'contaminazione' del singolo, specialmente isolato, che l'esercizio del potere di governo della Magistratura rischia, per sé, di determinare; aggravano il rischio di collegamenti e connessioni non trasparenti; presuppongono anche ciò che non è (che ciascuno di noi sappia fare tutto e sia idoneo a tutto, in quanto magistrato); soprattutto indeboliscono fortemente il senso e il ruolo della partecipazione della Magistratura al governo autonomo.

Ma, innanzitutto, appaiono la negazione del senso stesso del governo autonomo della Magistratura voluto dalla Costituzione. Il dibattito anche all'interno della Magistratura si è in proposito accentrato pressoché esclusivamente sugli incarichi. Ma, come può qualificarsi governo autonomo in coerenza alla Costituzione quello dove, ad esempio, le scelte sul ruolo del procuratore della Repubblica o i rapporti con i sostituti nella ripartizione del lavoro ovvero sui criteri per un'efficace valutazione della professionalità (competenze proprie e qualificanti del governo autonomo) sono lasciate al pensiero occasionale di chi è stato sorteggiato e non, invece, attribuite a chi ha una rappresentatività reale del pensiero della Magistratura? Non sarebbe decisamente preferibile un sistema elettorale proporzionale che rappresenti i diversi modi di pensare, con le diverse culture presenti nella Magistratura sul senso della funzione e sulle modalità del suo esercizio, nella trasparenza delle selezioni dei candidati e nella responsabilizzazione dei votanti?

E' allora necessario aprire finalmente il dibattito sull'effettività ed efficacia dei vari passaggi di verifica dell'esercizio della funzione, in particolare nelle valutazioni di professionalità, nella valutazione degli aspiranti dirigenti, nella verifica dell'operato dei dirigenti. Purtroppo significativi appaiono il silenzio del dibattito in ordine al coinvolgimento dei magistrati dell'Ufficio nella procedura di valutazione delle conferme di incarichi direttivi e semidirettivi o le dichiarate contrarietà pregiudiziali all'apertura delle fonti per la valutazione di professionalità anche agli esterni al singolo ufficio (così i pm per i giudici e viceversa, con gli accorgimenti opportuni i responsabili delle cancellerie e i Consigli dell'Ordine degli avvocati).

Se di questo a volte neppure si vuole parlare, il sorteggio finisce allora con il divenire il trionfo del corporativismo autoreferenziale, vincente rispetto ad un faticoso responsabile concorso al governo autonomo rivisitato.

Occorre invece una riscoperta del senso della funzione, della responsabilità nel suo esercizio, della concreta coerenza delle condotte proprie ai principi della soggezione solo alla legge, dell'autonomia e dell'indipendenza, dei doveri funzionali (altri temi che paiono scomparsi dal dibattito).

Così si comprenderà perché chi è abilitato a condannare una persona all'ergastolo (e lo fa) o a decidere cause civili milionarie (e lo fa), ha il diritto di votare scegliendo, responsabilmente e da libero che non chiede e non pretende privilegi di alcun genere, chi deve per quattro anni concorrere a governare la Magistratura di cui fa parte.

*Il Presidente reggente della Corte  
Carlo Citterio*





## **INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA**

Autorità, Signore e Signori,

anche a nome di tutti i magistrati degli uffici requirenti del distretto Vi porgo il più cordiale saluto ed un vivo ringraziamento per la Vostra partecipazione a questa cerimonia.

Per contenere i tempi del mio intervento non indicherò dati statistici per i quali rimando alle tabelle allegare alla relazione del Presidente.

Questa è l'occasione, anche quest'anno, di rivolgere un vivo ringraziamento a tutte le Forze di Polizia che, con la loro dedizione e professionalità hanno garantito un alto grado di sicurezza alla collettività ed il massimo supporto all'attività requirente delle Procure del distretto.

Ringrazio le Forze Armate per il sostegno fornito alla pubblica sicurezza.

Una relazione che affronti i problemi di funzionamento del complesso meccanismo della giustizia, all'alba dell'anno 2022 non può che partire dalla c.d. riforma CARTABIA che ha, come primo elemento caratterizzante, introdotto la struttura denominata **ufficio del processo** (e non del procedimento) palesando con chiarezza una visione orientata, anche per le ragioni di cui si dirà, alla soluzione dei problemi delle pendenze dibattimentali, di primo e di secondo grado, piuttosto che alle esigenze di carattere investigativo.

Si tratta di una normativa particolarmente ampia che contiene, come noto, due articoli, il primo che fa riferimento a una cospicua serie di modifiche soprattutto di carattere processuale ma non solo e che postula l'intervento di plurimi decreti delegati, ed il secondo che invece contiene norme di immediata entrata in vigore (a partire dal 19 ottobre 2021).

Fatalmente il giudizio sulle disposizioni viene dato con riguardo a quelle di immediata entrata in vigore e segnatamente quelle riferibili alla introduzione della c.d. **prescrizione processuale** ossia **l'estinzione del processo per il decorso del tempo**.

Vale la pena, però, di fare un cenno anche alla parte di non immediata entrata in vigore che contiene una serie di indicazioni tra le quali rilevante si profila, tra l'altro, la possibilità di irrogare, in sede di cognizione, misure alternative che in qualche modo anticipano, già alla fase di decisione di merito, alcuni aspetti che rientrano nel portato della norma di cui all'articolo 27 comma 3 della Costituzione, relativamente alla rieducazione del condannato; con le medesime, invero si richiama la centralità, per così dire, del processo di sorveglianza quale espressione ultima del complesso *iter* dell'esercizio della giurisdizione penale; un percorso, cioè, che va dalla ricezione della notizia di reato fino al termine della totale esecuzione della pena.

La sede non consente, ovviamente, una disamina partita di tutte le disposizioni e tuttavia non pare fuor di luogo richiamare sinteticamente alcune significative novità, per le quali tuttavia occorrerà poi attendere il legislatore delegato:

1. la **pena irrogata entro il limite di 4 anni, a seguito di giudizio ordinario o di patteggiamento sarà sostituita dalla semilibertà o dalla detenzione domiciliare** richiamandosi le disposizioni in tema di ordinamento penitenziario. il **lavoro di pubblica utilità** mutuato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo numero 274/2000 **sarà applicato per una durata pari a quella della pena detentiva sostituita e non più a richiesta dell'imputato ma solo con la sua NON opposizione** e quindi anche d'ufficio a condizione che il giudice ritenga di determinare la pena detentiva entro il limite di anni 3 e ciò anche in caso di patteggiamento o decreto penale di condanna;
2. la **pena pecuniaria da applicarsi in sostituzione della pena detentiva fino ad 1 anno** vedrà una quantificazione giornaliera non più legata al limite della legge 94/2009 (cioè tra 38 e 250 €) ma nella misura non eccedente 2500 €, con ciò evitando che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa per l'imputato in condizioni economiche non agiate.

Apprezzamento meritano le disposizioni che prevedono la così detta **udienza predibattimentale**, nella quale un giudice – ovviamente diverso da quello poi chiamato a decidere - sulla base di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero opera una sorta di vaglio di plausibilità dell'impostazione accusatoria, (tra l'altro con la possibilità di dare indicazioni finalizzate ad una migliore intellegibilità dei limiti dell'impostazione accusatoria) ovvero di quelle che introducono il concetto di **ragionevole previsione di condanna**, che sembra in qualche modo richiamare elaborazioni giurisprudenziali sovranazionali circa la ragionevole prevedibilità della decisione.

Venendo all'esame delle disposizioni già entrate in vigore il 19 ottobre non può che rilevarsi come l'obiettivo primo – almeno nei solenni enunciati - sia quello di affrontare i nodi strutturali del processo civile e penale e rivedere l'organizzazione degli uffici giudiziari.

In particolare con riferimento alla giustizia si è inteso operare nel senso di una riduzione dei tempi dei processi, sia civile che penale, la cui durata è vista anche come ostacolo alla disponibilità ad investire nel territorio nazionale.

E del resto è parso evidente, anche per quanto comunicato dal ministero in sede di visite, sia del signor Ministro che dei vertici del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, come la principale finalità della introduzione di una sorta di "*prescrizione processuale*", abbastanza estranea alla tradizione giuridica nazionale, diventi uno degli elementi importanti per l'architettura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

C'è chi ipotizza che le difese (non potendo più "sperare" in una soluzione ablativa del processo in via sostanziale attraverso la prescrizione del reato, ora non più consentita dall'art. 161 *bis* c.p. di nuova introduzione, nel solco della tanto discussa riforma BONAFEDE), tenderanno comunque a coltivare il rito d'appello in maniera massiva, nella speranza di fruire di una estinzione per prescrizione processuale.

Orbene volendo accennare alla disciplina transitoria, contenuta nell'art. 2, co. 3-5 della l. n. 134/2021, nei limiti imposti da un intervento in sede di relazione per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, basterà ricordare che la stessa si articola su tre regole generali:

**a) La nuova disciplina in tema di improcedibilità si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge Bonafede (l. n. 3/2019).**

**b) Nei procedimenti per fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020, nei quali, al 19 ottobre 2021 – data di entrata in vigore della legge n. 134/2021 –, siano già pervenuti al giudice dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di durata massima di cui all’art. 344 bis c.p.p. decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.**

[una tale valutazione sembra segnalare una certa lontananza dalla realtà dei centri decisionali della capitale posto che immaginare che, per un reato commesso dopo il 1 gennaio 2020, all’ottobre 2021 si siano già “consumati”:

- le indagini preliminari;
- il deposito degli atti a conclusione delle stesse;
- la fissazione del processo;
- la celebrazione dello stesso;
- la deliberazione della sentenza;
- la stesura della motivazione;
- la predisposizione delle impugnazioni;
- la trasmissione del fascicolo all’organo giudiziario di appello;

risulta incompatibile non solo con la situazione della Corte d’Appello di Venezia, notoriamente gravata da un cospicuo carico di lavoro, ma con le potenzialità di qualsiasi altra analoga struttura giudiziaria d’Italia].

**c) Nei procedimenti per fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020, nei quali l’impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024, (nei casi, quindi, in cui gli atti non siano ancora pervenuti in Corte) i termini previsti dall’art. 344-bis c.p.p. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.**

Del resto i vertici del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, in occasione di una visita successiva di appena una settimana a quella del ministro CARTABIA, hanno chiarito che ci sarà un monitoraggio costante perché occorrerà progressivamente dimostrare un’erosione significativa delle pendenze in Corte d’appello, pena la mancata erogazione dei finanziamenti.

Affrontare il tema delle riforme, contenute della normativa chiamata comunemente riforma CARTABIA, impone anche un accenno alle recenti disposizioni sul cosiddetto rito “cartolare” in appello, ovvero un complesso di disposizioni varate in concomitanza con la nota emergenza pandemica; ciò non solo e non tanto perché si tratta di uno degli argomenti fisiologicamente oggetto di relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario e quindi assolutamente in sintonia con il presente documento, ma soprattutto perché nell’articolo 1 della normativa in parola ossia la legge numero 134 del 2001, si prevede che questa sarà in futuro la forma fisiologica di svolgimento del rito in appello [si veda la g) del comma 13 del più volte richiamato articolo 1]; occorrerà evidentemente attendere il contenuto del decreto delegato per poter apprezzare la forma di declinazione di un tale principio e tuttavia deve riconoscersi, in tale prospettiva legislativa, una

certa coerenza rispetto alla fisiologia di un'impugnazione marcatamente devolutiva che potrebbe, in certi casi, rendere l'esposizione orale di quanto già articolato per iscritto ultronea; non a caso nell'ultimo decreto legge varato alla vigilia di fine anno dal governo in carica si è previsto che le disposizioni sul rito in camera di consiglio, senza la presenza - salvo specifica richiesta - dell'imputato vengano prorogate fino alla fine dell'anno 2022, data entro la quale non è improbabile che intervenga il decreto delegato di cui è traccia nell'articolo 1 della riforma così che, per così dire, si istituzionalizzi definitivamente tale procedura.

Andrà fatta comunque salva, ovviamente, l'eccezione costituita dai casi di vicende particolarmente complesse, ovvero contrassegnate da problematiche in via di stabilizzazione, anche dal punto di vista della sedimentazione giurisprudenziale, e simili.

Certamente una tale disposizione nelle forme sin qui attuate ha portato innanzitutto alla necessità di rivisitare l'organizzazione delle deleghe per l'udienza. È evidente, infatti, che i tempi assegnati per la richiesta di udienza in presenza (termine perentorio) e quelli per la stesura delle conclusioni scritte (termine ordinatorio ma comunque da interpretare - secondo principi di leale correttezza processuale - in maniera tale da essere adeguatamente rispettato) postulano la necessità di una delega anticipata rispetto ai tempi ordinari per ciò che attiene alla presenza in udienza; ciò, stante anche la non rara sopravvenienza - nel distretto di Venezia, in sede di appello - di udienze fissate con termini sì tempestivi, ma assai ristretti, ha imposto una continua persistente attenzione alla predisposizione del c.d. "calendario di udienza".

Ma ciò che più conta è che occorrerà prendere in adeguata considerazione il lavoro ulteriore che graverà sia sulle cancellerie della Corte sia anche sulle segreterie degli uffici di Procura generale.

Un cenno merita anche la novazione legislativa in tema di acquisizione di tabulati posto che si rischiava, in virtù di una pronuncia della Corte Europea (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, del 2 marzo 2021, C-746/18, Prokuratuur), di vanificare almeno parte dei compendi probatori in plurime vicende processuali. Il legislatore è tempestivamente intervenuto con il **decreto legge 30 settembre 2021, n. 132** disciplinando la materia in conformità al pronunciamento stesso, ma del pari originariamente elidendo qualsiasi ipotesi di norma transitoria (che pure era presente nel disegno del decreto-legge stesso) che costringesse il giudicante ad emettere provvedimenti "in sanatoria", a richiesta del pubblico ministero, con presumibile difficoltà in vicende particolarmente complesse; con tale originaria impostazione si era ritenuto di riconfermare implicitamente il principio secondo cui, essendosi osservate - nell'acquisizione dei tabulati - le norme processuali all'epoca vigenti, nessuna efficacia retroattiva ablativa potesse attuare quel pronunciamento (peraltro già in qualche modo "sterilizzato", nella sua efficacia, da due pronunce di legittimità) su vicende già probatoriamente attrezzate. Tuttavia in sede di conversione, realizzata con legge **23 novembre 2021, n. 178** si è ritenuto di introdurre una norma transitoria che per la verità, piuttosto che dettare regole in tema di modalità di acquisizione, al limite anche in "sanatoria", dei provvedimenti precedentemente emessi, si sono dettate regole in ordine alla rilevanza probatoria di quelli già acquisiti affermandone la potenzialità di utilizzo: *"...a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore del massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 del codice penale, e dei reati di minaccia e molestie o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia ed il disturbo sono gravi"*. Il che si presenta alquanto discutibile, posto che si tende a sterilizzare la validità probatoria di elementi raccolti in ossequio alle norme processuali vigenti all'epoca di emissione

del provvedimento; non solo ma l'accento al termine **imputato** potrebbe lasciar adito a dubbi in merito alla utilizzabilità dell'esito dei provvedimenti medesimi nei confronti di persone semplicemente indagate e che non abbiano formalmente assunto la qualità di imputato appunto.

Va osservato, altresì, che la soluzione costituita dalla scelta di intervenire sulla mera valenza probatoria di quanto già acquisito secondo regole ora non più vigenti, potrebbe anche *de iure condendo* non essere risolutiva; ciò tenendo conto della circostanza che da più d'uno viene richiamata la rilevanza degli effetti *erga omnes* ed *ex tunc* della citata sentenza della Corte di giustizia, il che potrebbe portare ad alcuni punti di frizione tra la normativa europea ed il diritto interno ante-riforma; ed in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) la difficoltà di coniugare caso per caso la classificazione di "forme gravi di criminalità" del reato per il quale si procede, quale requisito legittimante la possibilità di acquisizione dei tabulati relativi ai dati di traffico telefonico e telematico;
- b) l'individuazione quale organo indipendente del pubblico ministero italiano (il pubblico ministero estone, interessato dalla pronuncia sopra richiamata, ha una indipendenza sovrapponibile a quella dell'autorità inquirente italiana), non potendosi sottacere che, benché indipendente, il pubblico ministero è comunque l'organismo che conduce le indagini e ha interesse alla finalizzazione delle medesime;
- c) la necessità di un controllo preventivo.

Non si può poi tacere la rilevanza delle disposizioni dettate in tema di **presunzione di innocenza** (*rectius* di non colpevolezza) di cui al **decreto legislativo 8 novembre 2021, num. 188**.

A prescindere dalle impostazioni di base, secondo cui sostanzialmente tutto sarà affidato alla più o meno sensibile attenzione dei c.d. mass-media onde informare la collettività in merito alla esistenza investigazioni, anche delicate, e degli esiti - sia pure provvisori - delle medesime, ciò che più interessa sono alcune disposizioni in tema di contenuto degli atti processuali; si stabilisce, infatti, al comma uno del novellato articolo 115.*bis* c.p.p., quanto segue:

***1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.***

Una lettura, sia pur forse troppo sommaria, del disposto di legge sembrerebbe spingere ad opinare che il pubblico ministero in una richiesta di misura cautelare possa indicare l'inquisito come persona certamente responsabile ma che, per contro, il giudice delle indagini preliminari che dovesse condividere il contenuto della richiesta medesima si debba esprimere in maniera molto più asettica e generica, con il rischio di poter realizzare una sorta di perplessità di fondo in merito alla credibilità dell'assunto accusatorio.

Né meno perplessità suscitano i commi 2, 3 e 4 della medesima norma specie con riferimento alla possibilità di creare, da parte del soggetto inquisito, una sorta di contraddittorio parallelo riferibile alla necessità, ipotizzata dalla difesa, di procedere a correzione dei dati contenuti in un'ordinanza restrittiva, assumendone la violazione in riferimento alla garanzia della presunzione di innocenza.

Si stabilisce infatti nelle norme appena richiamate che:

- 2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.**
- 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.**
- 4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari e' competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4.**

L'eventuale diniego di procedere alla correzione potrà costituire motivo per ipotizzare una sorta di "accanimento" del giudice tanto da giustificare istanze di astensione o addirittura vere e proprie ricusazioni? [può non essere del tutto casuale il richiamo al disposto dell'art. 36 comma 4 c.p.p.].

Un aspetto che è opportuno porre in risalto è costituito dalla estrema sensibilità degli uffici giudiziari requirenti del distretto rispetto ai reati di **violenza di genere**. Ciò in primo luogo predisponendo, nel quadro organizzativo del singolo ufficio, adeguati gruppi di lavoro di magistrati, così da acquisire rapidamente e poi sedimentare, anche a beneficio dei nuovi giovani colleghi, un *know-how* investigativo che costituisce un valore aggiunto rispetto alla ordinaria diffusa professionalità; non solo ma anche interloquendo con le autorità - specie sanitarie - nella predisposizione di protocolli che siano in grado, anche dinanzi a una vittima almeno inizialmente non collaborante, di cogliere tempestivamente ogni aspetto della vicenda che possa consentire una cristallizzazione di elementi probatori, in vista di possibili sviluppi processuali.

Il numero sempre più cospicuo di delitti riconducibili alla condotta qualificata dall'espressione giornalistica di "femminicidi" non può non comportare una riflessione sulle modalità di approcciare tematiche da un lato investigative e dall'altro umane e sociali così impegnative. Non di rado è dato ascoltare una critica, anche serrata, nei confronti dell'operato degli organi competenti, in particolare la polizia giudiziaria e le Procure di primo grado, e consistente nel rimprovero di non aver compreso da subito la gravità del caso, nell'aver sottostimato le potenziali conseguenze di determinati atteggiamenti e nell'aver omesso di attuare i rimedi previsti dalla legge per limitare quella escalation che dal comportamento vessatorio degenera fino all'aggressione fisica con esito talvolta purtroppo anche mortale.

Orbene – ferma restando la utilità di qualsivoglia critica sinceramente costruttiva - va rimarcato come sia sovente difficile porre in essere comportamenti di tipo cautelativo e quindi provvedimenti cautelari, tali da prevenire la degenerazione di comportamenti di molestia o di vera e propria persecuzione nei confronti della vittima; ciò per una serie di ragioni riconducibili:

- in parte alla circostanza che spesso le donne non denunciano immediatamente ovvero denunciano ma tendono poi a ridimensionare gli episodi, nella speranza di una riappacificazione, magari per ragioni di quiete familiare;
- sotto altro profilo all' impossibilità di emettere provvedimenti restrittivi efficaci nei confronti di persone che, inizialmente almeno, pongono in essere comportamenti che solo all'esito di un articolato dibattimento risultano pacificamente da ritenersi riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 612.*bis* CP.

È noto come siano in corso iniziative governative e parlamentari per dotare di ulteriori strumenti normativi gli organismi competenti all'accertamento e alla repressione tempestiva dei comportamenti che non di rado sfociano in condotte criminose gravissime ed esiziali.

Non si può tuttavia accettare che la difesa delle donne e dei figli che assistono a quanto accade, continui a fallire. Si possono inasprire le pene, migliorare le norme quanto si vuole, ma occorre collaborazione tra istituzioni e società civile perché bambine e bambini, ragazze e ragazzi imparino, a partire dalla scuola, a riconoscere la violenza nelle relazioni, perché tutte le donne abbiano accesso alle informazioni (centri anti-violenza del territorio, servizi di polizia) per difendersi ed avere aiuto efficace, e investimenti negli interventi di rieducazione degli uomini violenti.

In linea generale uno spazio centrale viene riservato, nella relazione del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, **all'andamento della criminalità del distretto**; invero si tratta di una relazione che dovrebbe dar conto al tempo stesso della diffusione delle varie forme di criminalità nella zona di competenza territoriale e dell'andamento della risposta repressivo/inquisitoria operata dall'autorità giudiziaria fisiologicamente deputata all'accertamento di reati, alla raccolta di elementi finalizzati al promovimento dell'azione penale e più in generale all'intervento del giudicante penale.

Per una lettura sintetica ma valida della evoluzione dei fenomeni criminosi si può rinviare alle statistiche, all'uopo predisposte per ragioni di sinossi appunto, e che danno conto in maniera analitica e comparativa degli sviluppi in un senso o nell'altro della consumazione di reati.

In linea generale viene segnalata una certa stabilità dei fenomeni criminosi, anzi con un contenimento di alcune forme di reato e, per contro, l'aumento percentuale anche consistente di altre forme delittuose; è appena il caso di premettere che su tali dati un influsso consistente può essere stato determinato:

- dalla circostanza che i reati predatori in generale e contro il patrimonio in particolare, in lievissimo incremento, siano stati contenuti dalla circostanza che le parziali restrizioni alle libertà di movimento hanno costituito in ogni caso un ostacolo alla consumazione di tali fattispecie; si registra un lieve aumento tra il cinque e il 10% di reati quali furto in abitazione rapina o estorsione ed una consistente diminuzione delle fattispecie di usura;
- dal rilievo che le forze dell'ordine sono stati impegnate sul territorio in relazione ad altre incombenze quali il controllo della mobilità nel rispetto delle regole o il contenimento delle manifestazioni di dissenso.

Non pare fuor di luogo evidenziare come ogni volta che si provvede a scrutinare una statistica, specie del tipo di quelle in esame, occorra tener conto che la quantificazione di un fenomeno criminoso è influenzata anche dalle potenzialità di individuazione delle condotte criminose stesse e di denuncia delle medesime (un minor numero di denunce di violenza sessuale, ad esempio, non significa necessariamente una riduzione quantitativa del fenomeno, poiché potrebbe anche essere

espressione di una protratta sfiducia dell'esito del processo, accompagnata talvolta dalla paura di ciò che una volta veniva definito *strepitus fori*, che magari spinge a denunciare di meno).

Per contro si è registrato un aumento elevatissimo dei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico ed iniziative turistiche per sfruttamento della prostituzione minorile; a prescindere dalla circostanza che l'utilizzo progressivamente sempre più diffuso del mezzo virtuale porta fatalmente ad un incremento di tali attività criminose, è altrettanto verosimile che la tipologia di controllo investigativo sempre più affinato e di articolazione delle indagini, da parte degli organi di polizia giudiziaria, in particolare della Polizia postale, possa avere agevolato le investigazioni per simili ipotesi di reato.

Ciò che preme in ogni caso rimarcare è la costante attenzione che si pone, a livello investigativo, alle infiltrazioni della criminalità organizzata; quest'ultima trova talvolta terreno fertile nel presupposto che una modifica delle modalità operative che vede al primo posto il tentativo di corruzione, a volte perfezionato, rispetto all'originario e primitivo uso della violenza come prima opzione, può agevolmente dar luogo a quello che efficacemente viene definito, nel rapporto del Procuratore distrettuale, come "gemmazione silente" di fenomeni di criminalità organizzata che (purtroppo solo teoricamente, come dimostrato dalle indagini) dovrebbero trovare maggiore difficoltà nell'inquinare un territorio come quello locale, rispetto ad altre zone tradizionalmente più avvezze a piegarsi al vincolo di omertà.

In linea di massima dalle relazioni dei Procuratori (fatto salvo quanto riferito ad alcune investigazioni e taluni processi di maggior "spessore") si evince una certa stabilizzazione delle pendenze intese come sopravvenienze, pur con selettivi aumenti in alcune categorie di reato come quelli in materia informatica (circostanza dovuta in parte alla fisiologica evoluzione dei rapporti economici e finanziari verso spazi marcatamente "virtuali" ed in parte al protrarsi di alcuni limiti alla mobilità che hanno prodotto il contenimento di alcune ipotesi di reati predatori).

Un dato genericamente positivo è costituito dall'efficacia delle azioni inquirenti che hanno portato, grazie anche al particolare impegno dei magistrati delle Procure, come pure del personale, ad una sia pure lieve erosione delle pendenze. Restano in ogni caso difficili, come già accennato, le condizioni di lavoro degli uffici requirenti di primo grado per le protratte carenze di copertura di organici, sia togati che amministrativi.

Non vengono segnalate particolari difficoltà nella gestione di **problematiche di tipo carcerario** da parte dei Procuratori del distretto. Del resto l'esperienza maturata nella fase più acuta della pandemia, prima dell'intervento della campagna vaccinale, ha permesso di ottimizzare alcuni passaggi ed ordinari relativi meccanismi.

Più articolato si presenta il discorso con riferimento alle risultanze dell'attività del Tribunale di Sorveglianza, le cui ricadute operative sulla situazione carceraria vedono coinvolta anche la Procura generale.

È noto come l'operato della magistratura di sorveglianza sia spesso accompagnato da significative polemiche, ritenendosi che l'azione di tale organo giudiziario finisca per indebolire la risposta sanzionatoria dello Stato finendo con l'attenuare quella contro spinta psicologica alla commissione del crimine che dovrebbe essere costituita dalla irrogazione della sanzione dura e da scontare tutta in carcere; una certa evoluzione culturale nonché la constatazione obiettiva che la fruizione di misure alternative alla detenzione abbassa l'indice di recidiva ha indotto a ritenere la magistratura di sorveglianza non più individuata come quella parte della stessa che, in qualche modo, vanifica l'efficacia dell'azione repressiva dello Stato ma che, per contro, ottimizzandola attraverso un

trattamento sanzionatorio concreto, personalizzato ed individualizzato, ne perfeziona la valenza; e ciò sia con riferimento al rispetto del principio di rango costituzionale di cui all'articolo 27 della carta fondante, sia anche più proficuamente in vista della finalità di prevenzione della recidiva, e di conseguenza in termini più generali della propensione a delinquere.

Punto dolente della complessa relazione del signor Presidente del Tribunale di Sorveglianza è costituito da due rilievi:

- il primo relativo alla eccedenza di presenza rispetto alla capienza regolamentare di detenuti, ossia **2298** detenuti rispetto alla capienza regolamentare di **1907**;
- l'altro concernente il numero di suicidi (5, ossia 1 in più rispetto all'anno precedente), tentati suicidi (98 anche qui 1 in più rispetto all'anno precedente) e più in generale episodi di autolesionismo (745 rispetto ai 674 dell'anno precedente).

Lo stato di malessere che sta alla base di queste condotte autolesive viene ricollegato, in maniera più che convincente, anche alle restrizioni conseguenti alle cautele nel prevenire il diffondersi dell'epidemia, con un effetto acceleratore rispetto a quello fisiologicamente connesso allo stato di detenzione e moltiplicato dal sovraffollamento.

Note positive, invece, si ricavano dall'esame degli esiti delle più pregnanti attività della magistratura di sorveglianza e cioè lo scrutinio delle richieste di applicazione di misure alternative e la successiva concessione delle stesse; risultano, infatti, concesse oltre **1500** misure alternative, rispetto alle **1337** dell'anno precedente, dato che non può che implicare anche un apprezzamento per lo sforzo compiuto, durante le restrizioni pandemiche, dai magistrati e dal personale anche esso in misura carente rispetto alle piante organiche; ma ciò che ancor più pare gratificante, rispetto alla premessa afferente la oramai riconosciuta rilevanza dell'opera istituzionale della magistratura di sorveglianza, è che le revoche di misure alternative per l'inosservanza di obblighi sono state complessivamente **135**, pari sostanzialmente a meno del 10% di quelle concesse e sensibilmente inferiori al numero di revoche dell'anno precedente, pari a **166**.

Resta punto dolente l'insufficiente capienza delle Residenze per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza e ciò nonostante gli sforzi compiuti dalla Regione per ampliare gli spazi di accoglienza; anche qui però corre segnalare, accanto alle ombre le luci posto che, almeno rispetto ad altri contesti regionali per quanto potuto appurare, la lista di attesa alla data del 30 giugno 2021 era abbastanza esigua, pari a 2 persone e che gli ospiti alla stessa data erano 39, di cui 24 definitivi e 15 provvisori.

La magistratura italiana si è confrontata con l'Europa secondo diverse prospettive: le iniziative e le normative dell'Unione europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (la Corte di Lussemburgo), le iniziative del Consiglio d'Europa e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte di Strasburgo), la cooperazione giudiziaria attiva e passiva.

L'applicazione della normativa dell'Unione e l'interpretazione della normativa interna alla luce dei principi che emergono dalla normativa europea e dalla giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo hanno trovato una magistratura italiana ormai culturalmente attrezzata per l'esperienza di interpretazione costituzionalmente orientata e di rapporto con la Corte Costituzionale.

La cooperazione con autorità giudiziarie straniere, nelle indagini in materia di corruzione e per gli accertamenti sui fondi neri costituiti all'estero è stato strumento essenziale per la magistratura italiana da anni.

L'Eppo ha iniziato dallo scorso 1 giugno a lavorare con efficacia, dando in sei mesi ottima prova di sé. La cooperazione dell'Autorità Giudiziaria italiana con la nuova figura non ha dato luogo a criticità.

Il nostro obiettivo è di ottimizzare la sinergia con questa nuova Autorità, nel segno della leale collaborazione, con la comune finalità di perseguire le frodi contro il bilancio dell'UE e gli altri reati contro gli interessi finanziari dell'UE.

I rapporti con l'Avvocatura sono di regola improntati al reciproco rispetto ed alla massima considerazione.

Mi avvio alla conclusione richiamando tutti i magistrati ad uno sforzo per migliorare la risposta di giustizia che i cittadini ci chiedono.

Mai come oggi sono attuali per i magistrati le massime deontologiche che proponeva Luigi Ferraioli: "il costume di sobrietà e riservatezza", "la consapevolezza del carattere sempre relativo ed incerto della realtà processuale", "il costume del dubbio, la prudenza nel giudizio, la disponibilità all'ascolto di tutte le diverse ed opposte ragioni".

E' importante che tutti i magistrati mantengano sempre comportamenti sobri ed ineccepibili; siano personalmente capaci e consapevoli degli effetti dei loro provvedimenti.

Noi pubblici ministeri siamo i garanti della corretta applicazione della legge a tutela delle libertà fondamentali di tutti. Libertà della quale è garante anche l'Avvocatura, componente essenziale della democrazia e dello stato di diritto; è infatti solo nel contraddittorio delle parti che il diritto si afferma quale regola indefettibile di sociale e civile convivenza.

Più che mai attuale è il monito rivolto dal Presidente Mattarella nel suo discorso ai magistrati in tirocinio: "Equilibrio, ragionevolezza, misura, riserbo sono virtù che al pari della preparazione professionale, devono guidare il magistrato in ogni sua decisione. Lo spirito critico verso le proprie posizioni e "l'arte del dubbio" – l'utilità del dubbio – sorreggono sempre una decisione giusta, frutto di un consapevole bilanciamento fra i diversi valori tutelati dalla Costituzione".

Vi ringrazio per l'attenzione.

*Il Procuratore Generale  
Federico Prato*



## **INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA**

**Eccellentissimo Signor Presidente  
Eccellentissimo Signor Procuratore Generale  
Eminenza  
Autorità Civili e Militari,  
Signori Magistrati,  
Signori Dirigenti Amministrativi e Colleghi  
Signore e Signori**

Ho il grande privilegio di essere qui presente in rappresentanza del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Venezia e saluto anche a nome di Tutti gli Ordini del nostro Distretto anzitutto i presenti, il Presidente Reggente della Corte d'appello, il Procuratore Generale, alla quale do il benvenuto a Venezia, i rappresentanti del Ministero e del Consiglio Superiore della Magistratura, tutte le Autorità civili militari e religiose. Saluto anche chi sta seguendo lo streaming della cerimonia o lo vedrà in un secondo momento.

Il 2021 è stato un anno problematico e difficile per tutti e, in particolare, per l'Avvocatura e sento il dovere di ringraziare tutti i miei Colleghi per l'attenzione, la pazienza e la collaborazione che hanno avuto nel seguire le direttive, le copiose circolari ed i protocolli che hanno caratterizzato anche questo anno.

Molto spesso provvedimenti importanti sono resi noti all'ultimo momento, la domenica sera, ed è stato encomiabile lo sforzo degli Ordini di dotarsi di sistemi di comunicazione immediati per i Colleghi: penso ai canali Telegram istituzionali.

Occorre sottolineare che l'Avvocatura Veneta è sempre stata vigile e presente e non si è mai sottratta al doveroso confronto con i Capi degli Uffici Giudiziari.

I Consigli dell'Ordine del Veneto sono stati protagonisti attivi in prima linea da due anni a questa parte come attenti interlocutori degli Uffici Giudiziari per fronteggiare la pandemia e le criticità imposte dalla situazione sanitaria emergenziale.

La pandemia ha imposto la necessità di riorganizzare - in tempi rapidissimi - gli uffici dell'Ordine, potenziando le strutture degli uffici, con riguardo, in particolare a:

- approntamento e format per le richieste in forma digitale; implementazione portali domande patrocinio a spese stato e OCC e libretto per i praticanti, approntamento portale formazione e liquidazione notule;
- approvvigionamento dei presidi previsti per Covid 19 (plexiglas, mascherine, gel e disinfettante e termo scanner);
- sanificazione certificata uffici del Coa e camera avvocati in Tribunale;
- istruttoria per riorganizzazione dal punto di vista informatico l'attività degli uffici e quella istituzionale nei confronti degli iscritti dell'Ordine;

- gestione della comunicazione istituzionale sia attraverso il sito web sia con l'ausilio dei social per consentire agli iscritti di conoscere la copiosa normativa emergenziale ed i provvedimenti e le linee guida del Tribunale di Venezia, della Corte d'appello di Venezia, della Procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura generale, del TAR della Corte dei Conti e della commissione tributaria regionale;
- creazione appositi link nel sito dell'Ordine;
- istituzione del canale Telegram del Coa per essere il più tempestivi possibile con le comunicazioni: il canale vanta 759 iscritti;
- monitoraggio quotidiano dei provvedimenti e conseguente comunicazione dei provvedimenti legislativi e degli Uffici Giudiziari;
- gestione della Scuola forense e la Formazione obbligatoria Avvocati in videoconferenza, avvio dei corsi e supervisione;
- redazione guide per le udienze telematiche semplificata per gli iscritti; tutorial e vademecum in materia penale e per i depositi in cassazione;
- partecipazione e redazione dei protocolli per le udienze telematiche civili;
- partecipazione alle riunioni (via zoom o teams) quotidiane con i capi degli Uffici e partecipazione ai tavoli dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari per rendere il previsto parere;
- implementazione sito dell'Ordine: sono stati aggiunti nuovi settori: ruoli udienze civili (Tribunale e Corte d'Appello civile, esecuzioni mobiliari) e penali, uno dedicato alla emergenza Covid;
- pubblicazione dei ruoli udienze penali monocratiche sul sito e su Telegram;
- servizio sostituzioni per la Corte d'Appello penale ex art 102 c.p.p.
- studio e sottoscrizione di un protocollo con la Procura della Repubblica per digitalizzare il servizio delle richieste di certificazione ex art 335 cpp,
- richieste dei decreti di archiviazione e fissazione appuntamenti telematici
- progettazione APP distrettuale per l'accesso agli Uffici Veneziani e "elimina code" per le udienze;
- monitoraggio delle problematiche degli Uffici Giudiziari e segnalazioni dei disservizi e mal funzionamenti.

Non è stato facile ma lo spirito che ci ha animato è stato sempre quello di essere presenti per i Colleghi e fare il possibile per semplificare la loro vita professionale.

L'Avvocatura che, per senso di responsabilità e di rispetto verso tutti gli operatori del Settore Giustizia, in un contesto di grave emergenza sanitaria, ha operato quotidianamente cercando un dialogo costruttivo e proponendo soluzioni.

Abbiamo vissuto e tuttora stiamo vivendo un periodo molto difficile, che ha inciso e inciderà pesantemente sulla vita del nostro paese e, in modo particolare sull'esercizio dell'attività forense. I problemi, peraltro, non sono finiti perché la pandemia imperversa, per cui è necessario continuare a confrontarci con questa situazione emergenziale che - oltre ai molto preoccupanti risvolti di natura sanitaria ed ai gravi effetti socio economici che ha già determinato e sta continuando a determinare - crea non pochi ostacoli al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e ciò si riverbera sui diritti dei cittadini.

L'Avvocatura ha contribuito durante questo anno con apporto fattivo per individuare aree critiche e metodologie di intervento dove e come utilmente intervenire.

Ritengo che gli Avvocati siano fisiologicamente designati a valutare l'efficienza del sistema Giustizia sia in emergenza che nella normalità, perché provano quotidianamente sulla propria pelle le efficienze e le disfunzioni degli uffici giudiziari, vivendo ogni giornata di udienza, ogni accesso alle cancellerie, e i Consigli dell'Ordine sono il collettore naturale delle valutazioni dei Colleghi e per questo siamo una voce che deve essere imprescindibilmente non solo ascoltata ma anche tenuta in debito conto, se non vincolante per determinati pareri.

Il quadro normativo emergenziale e non, non è stato di particolare aiuto, perché, se pur sono state introdotte, in via straordinaria, alcune norme e misure processuali utili, lo stesso, è stato caratterizzato anche da farraginosità e confusione, nonché da una proliferazione di disposizioni, talune delle quali poco chiare e contraddittorie.

La pandemia ha sin da subito creato problemi complessi in tema giudiziario ed in particolare in tema dell'esercizio della difesa.

E ciò che ingenera sempre preoccupazione è la presenza di segnali che denotano il tentativo di portare a regime alcune delle misure emergenziali straordinarie che hanno allontanato gli avvocati dalle aule di giustizia.

L'avvocatura è in grado di adattarsi velocemente ai cambiamenti e ad esempio, alcuni rimedi come un circoscritto uso delle udienze "cartolari" in ambito civile possano anche diventare una regola a condizione che non venga mai frustrato il diritto di replica.

Preziosa ed essenziale è stata l'implementazione dei sistemi telematici nel settore civile che si è rivelata di grande aiuto per evitare il blocco dell'attività giudiziaria nel settore civile, anche se non sono mancati i problemi dovuti pure a punte di arretrato che sono state smaltite grazie alla collaborazione con il Consiglio dell'Ordine.

Il 31 marzo 2021 ha debuttato il Processo civile telematico in Corte di Cassazione, o meglio il deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati, in via facoltativa, previsto dal decreto legge Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, articolo 221, comma 5): è il primo mattoncino su cui costruire anche il processo di legittimità informatico.

L'introduzione del sistema telematico penale ha visto i Consigli degli Ordini impegnati nell'immediatezza a fornire istruzioni utili, a preparare tutorial e vademecum e a creare apposite sezioni del sito web, il tutto per facilitare il lavoro dei Colleghi.

Sono certamente da valutarsi favorevolmente gli interventi legislativi volti alla creazione del cosiddetto processo penale telematico per consentire all'Avvocatura di provvedere al deposito di tutti atti penali telematicamente.

Quando però il legislatore sceglie una unica modalità di deposito degli atti (pensiamo al penale Portale dei Depositi) essa deve sempre essere funzionante e le deroghe e remissioni nei termini non possono essere rimesse alla discrezionalità dell'Autorità Giudiziaria a volte un po' troppo solerte nei formalismi: abbiamo registrato diversi casi di inammissibilità legate a formalismi rigidi.

Digitalizzazione e capitale umano: sono queste le linee che devono convergere per permettere a tutti di essere in grado di utilizzare i nuovi strumenti ma è necessario che gli strumenti siano funzionanti: i blocchi del sistema sono all'ordine del giorno e questo vanifica la funzionalità e mette in difficoltà i difensori.

L'Ordine degli Avvocati di Venezia è sempre stato un grande fautore della digitalizzazione della Giustizia e auspica che il governo raggiunga l'obiettivo di estendere **il Processo telematico in ogni ordine e grado della giurisdizione ordinaria entro il 2024** - ed ha sempre dato il suo apporto affinché lo stesso venisse realizzato e implementato, per cui vede con grande favore questa ulteriore evoluzione ed è pronto a continuare a prestare il proprio contributo.

Purtroppo, però, sottolineo che il Ministero non ha pensato di provvedere all'informatizzazione immediata degli Uffici del Giudice di Pace e ciò ha comportato inutili ed evitabili accessi agli Uffici per i depositi degli atti sia civili che penali.

L'aspetto che ingenera preoccupazione – più volte ribadito anche nelle relazioni dei miei predecessori – resta sempre quello della inadeguatezza delle piante organiche e della carenza di Magistrati e personale amministrativo.

Senza il capitale umano, citato prima, valgono poco le riforme: servono quindi investimenti e risorse stabili.

Abbiamo purtroppo di recente assistito allo svuotamento di uffici essenziali del Tribunale, quali la sezione Gip/Gup.

Mi auspico che il post pandemia sarà l'occasione per effettuare un serio e continuativo strutturale investimento di idonee risorse nel settore Giustizia, allo scopo di incrementare in modo consistente il numero dei Magistrati e del personale di cancelleria, nonché di intervenire nell'edilizia giudiziaria per ovviare alla inadeguatezza di molte strutture.

Va risolto il nodo del prioritario problema della insufficienza delle piante organiche.

Prima che iniziasse il periodo emergenziale la situazione per l'Avvocatura, anzi per la Giustizia nel nostro paese, l'Avvocatura era molto critica per i noti provvedimenti adottati in tema di prescrizione penale e per le paventate riforme del processo civile e del processo penale, che, così come progettate, violavano il diritto di difesa e risultavano gravemente penalizzanti per gli avvocati, senza risolvere il problema della lunghezza dei processi.

**In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il [D.L. 30 settembre 2021, n. 132](#) (testo modificato dalla Legge n. 178/2021) che stabilisce che l'acquisizione dei tabulati telefonici possa avvenire soltanto con decreto motivato del giudice. Il provvedimento proroga inoltre i termini per il deposito delle firme sui referendum e per l'assegno temporaneo dei figli. Con l'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza si è ora aperta una grande opportunità che – ci auguriamo – aiuterà davvero il mondo della giustizia.**

Accelerazione dei processi civili e penali, smaltimento dell'arretrato, messa a regime della riforma della crisi d'impresa, rafforzamento degli istituti penitenziari anche in funzione di rieducazione e reinserimento, giustizia riparativa sono gli obiettivi che il Ministero della Giustizia si è posto nell'arco del 2022 e nel triennio 2022-2024.

Auspico quindi che la parola chiave del 2022 non sia più resilienza ma sia **speranza**, una speranza che supera la resilienza, speranza che l'importante riforma civile ed in particolare in materia del diritto di famiglia ottenga gli obiettivi prefissati dalla norma, speranza che le riforme in materia penale siano rispettose dei diritti tutti della difesa e non solo improntate ad una celerità dei processi, spesso dannosa, speranza che siano migliorate le condizioni dei detenuti.

Sarà istituito un unico tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello, e dalle sezioni circondariali costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'art. 42 dell'ordinamento giudiziario.

Le sezioni circondariali assumeranno le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione c.c., oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (riconoscimento/disconoscimento di figli separazioni, divorzi, affidamento di figli nati fuori dal matrimonio).

Con questa redistribuzione, il legislatore si propone di eliminare il residuo "dualismo" sopravvenuto dopo la riforma della filiazione del 2012.

In materia di provvedimenti *de potestate* non ci sarà più il peculiare meccanismo della cosiddetta "attrazione di competenza" se è in corso un procedimento di separazione/divorzio da parte del tribunale ordinario per le decisioni sulla limitazione della potestà (art. 333 c.c.). L'infelice formulazione dell'art. 38 disp. att. aveva spezzato in due l'istituto, attribuendo al giudice specializzato la competenza sulle decisioni di decadenza, mentre altri tipi di limitazioni potevano essere trattate dal giudice ordinario.

Le sezioni distrettuali avranno competenza in materia penale, di sorveglianza e di adozioni, oltre alle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

La sezione funzionerà inoltre come giudice d'appello delle decisioni della sezione circondariale.

Già è un buon auspicio la circostanza che le relative commissioni neo nominate dal Ministro per la elaborazione degli articolati delegati dalla legge 26 novembre 2021, n.206, per il giudice e il rito unico delle controversie sulle persone i minorenni e le famiglie, vedano una significativa rappresentanza di Avvocati delle associazioni specialistiche e noi tutti speriamo che riescano a concludere il lavoro in tempi rapidi.

Sarà quindi fondamentale la speranza per una completa realizzazione del [Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa](#) (PNRR) e per la Giustizia che ha il difficile compito di contribuire al rilancio dell'Italia in termini di efficienza, equità e competitività, attraverso la ripresa della domanda interna, l'incremento della produttività e il recupero della propensione ad investire, con un miglioramento generale del panorama economico e sociale del sistema Paese.

***È “in questa prospettiva che si pongono gli interventi e le azioni volte ad aumentare la tempestività, l'efficacia e la trasparenza, dei servizi svolti, anche in attuazione del processo di riforma della Giustizia, articolata in diversi obiettivi da realizzare tra il 2022 e il 2026. Si rafforza l'esigenza di intervenire tempestivamente sull'efficienza del sistema giudiziario, con azioni che aggredendo la criticità legate all'eccessiva durata dei processi civili e penali, consentano di migliorare la percezione della qualità della giustizia e contrastino i fenomeni corruttivi con efficienza e tempestività per raggiungere un livello più elevato di soddisfacimento delle esigenze di legalità rappresentate dai cittadini”,*** recita la dichiarazione di intenti.

Non posso non ricordare l'importantissimo lavoro svolto in materia di patrocinio a spese dello Stato: l'Avvocatura per definizione ha uno sguardo di riguardo verso i deboli e il Consiglio si occupa costantemente con attenzione e celerità delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'Avvocatura ha mantenuto – nonostante la pandemia – attenzione anche per gli studenti concorrendo a realizzare assieme alla Corte di Appello il concorso “Una storia sbagliata” che ha visto la partecipazione di 211 studenti di dieci scuole superiori del veneziano.

Il nostro ruolo sociale ci impone attenzione particolare verso gli ultimi e verso le nuove generazioni. L'Ordine ha partecipato con entusiasmo alla organizzazione e realizzazione della Giornata di Giustizia Europea della Giustizia.

Finisco il mio discorso con una citazione del caro, vecchio, Atticus Finch.

L'avvocato Atticus guarda la figlia Scout, e le dice: *“volevo che tu vedessi cos'è il vero coraggio, invece di farti l'idea che il coraggio è un uomo con un fucile in mano. È quando sai che sei battuto prima di cominciare ma cominci lo stesso e vai fino in fondo qualunque cosa accada. Si vince di rado, ma qualche volta si vince...”*.

Noi Avvocati abbiamo affrontato con coraggio la pandemia (uomo col fucile), ci sono stati dolorosi lutti che resteranno nel cuore, ma non ci siamo mai arresi, e nonostante le complicazioni inevitabili che possono derivare dal distanziamento tecnico imposto dalla pandemia, abbiamo fatto di tutto per non essere distanti umanamente.

E questa indubbiamente è stata una vittoria.

Dedico questo discorso alla Cara Amica e Consigliere dell'Ordine Avvocato Martina Zancan che purtroppo non c'è più.

Vi ringrazio per l'attenzione e buon anno giudiziario.

La presidente dell'ordine degli Avvocati di Venezia  
Avvocato Federica Santinon